ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 233

Adottata dal Direttore Generale in data 16 FEB. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PER L'ANNO 2012 AL SIG. A. A. AFFETTO DAL MORBO DI HANSEN.

ACCERTATO che presso l'ospedale SS. Trinità – Reparto Hanseniani – di Cagliari, risulta ricoverato il Sig. A.A. residente a Carloforte, affetto da morbo di Hansen;

CONSIDERATO che il comune di residenza ricade nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7 – Carbonia e che l'assistito ha diritto al sussidio di cui alla legge 31 marzo 1980, N. 126 nella misura di £. 25.000 (pari a €. 12,91)giornaliere;

VISTA la legge 27 dicembre 1983, N. 730 che all'art. 30 recita " per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti locali e le Regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, Delle Unità Sanitarie Locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento..... omissis";

VISTA ancora la legge 27 ottobre 1993, N. 433 – Rivalutazione del sussidio a favore degli Hanseniani e loro familiari – che all'art. 1 fissa l'importo delle provvidenze in £. 28.750 (pari a €. 14,84) giornaliere e che all'art. 3 ne sancisce l'adeguamento automatico su base annua in ragione del tasso programmato di inflazione;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2011 la quota giornaliera era pari a €. 31,45 e che questa va adeguata al tasso di inflazione programmato per il 2012 fissato in ragione del 1,5%, la quota giornaliera del sussidio da corrispondere nel corrente anno risulta essere di €. 31,92.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

ASL n° 7 Carbonia

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di riconoscere al Sig. A. A. il sussidio in favore dei cittadini italiani affetti da morbo di Hansen per l'anno 2012;
- Di far fronte alla spesa di €. 11.682,72 (31,92 x 366 gg) movimentando il piano dei conti 2012 al N. 0505010203 "altri rimborsi e contributi agli assistiti" e il centro costi comune distretto di Carbonia n. 10310102;

Di procedere all'erogazione del sussidio, oggetto del presente atto, con cadenza trimestrale mediante accredito sul C/C N. 13167 intrattenuto presso la BNL di Cagliari intestato alla Dr.ssa Carolina Pastorelli in forza di una procura notarile rilasciata il 14/01/1980.

Il Direttore generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

Il Resp. del Serv. Bilancio
Dott. Cannas Margherita

ASL n° 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
N° 233 del 16 FEB. 2012

è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 17 FEB. 2012 al 30 FEB. 2012
resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Collegio Sindaci

Bilancio

	2010	2011	2012	2013	2014
Tasso di inflazione programmata (*)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indice dei prezzi al consumo FOI (**)	1,6	nd	nd	nd	nd
Indice dei prezzi al consumo NIC	1,5	nd	nd	nd	nd
Indice armonizzato IPCA	1,6	nd	nd	nd	nd

(*)Fonte: Documento di Economia e Finanza (DEF) presentato ad aprile 2011, Sez.III, Piano Nazionale delle Riforme, Tav. III.1 Quadro macroeconomico. http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/DEF_sez_III_xPROTETTOx.pdf

(**) Per i prezzi al consumo, cfr. ISTAT http://www.istat.it/it/archivio/38586

ASLCagliari

Presidio Ospedaliero
Santissima Trinità

Struttura Complessa
Dermatologia - Hanseniani"

Prot.n°30 /dermos

Cagliari,14/02/12

Al Responsabile Servizio Bilancio
ASLCarbonia

Oggetto:Sig. A A: .Sussidio 2012

Si comunica come da voi richiesto la conferma che il Sig. A A risulta ricoverato presso il ns Reparto Hansen_Dermatologia Cxentro di riferimento nazionale per la Malattia di Hansen , alla data odierna.

Cordiali Saluti

La Responsabile F.F.
Dott.ssa Luciana Congiu

Asl Cagliari
Sede Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa/Semplice
Dermatologia Hanseniani
Via Is Mirrionis, 92 09121 Cagliari
Tel 070/6095912 Fax 070/6095911
Responsabile: Dr.Luciana Congiu
F. F.

Aggiornamento alla GU 07/01/95

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
E) Assistenza in favore di particolari categorie
L. 27 ottobre 1993, n. 433 (1).

Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 (2), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31 (3), è rivalutata nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;

c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.

2. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4), un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

3. 1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

4. 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

2 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, concernente
izione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura eco-
:a

'esidenza del Consiglio dei Ministri:

- Circolare 5 febbraio 1992, n. UCA/XXII.88 (1)
- Circolare 19 giugno 1992, n. UCA/XXII.8 (1)

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi

DISPOSIZIONI NORMATIVE

applicazione degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977,
) (v. la Nota Nr. 482 - Spesa), rientra nella competenza del
ne l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisogno-
i militari alle armi.
I richiamano, in proposito, le seguenti disposizioni legislative
lsciplinano la materia:

egge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni ed
azioni, concernente «Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose
lilitari richiamati o trattenuti alle armi»;

.D. 26 luglio 1935, n. 1658: Regolamento per l'esecuzione della
22 gennaio 1934, n. 115;

egge 10 dicembre 1957, n. 1248 — modificata con la legge
obre 1975, n. 528 — contenente «Norme per l'aumento della
a dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari ri-
iati o trattenuti alle armi (ivi compresi i militari in servizio obbli-
o di leva)»;

egge 24 dicembre 1986, n. 958 «Norme sul servizio militare
a e sulla ferma di leva prolungata»:

rt. 31 - «(omissis) 2. La misura del sussidio che, in base alla
10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso
aliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi
doppiata».

Provvidenze a favore degli hanseniani

DISPOSIZIONI NORMATIVE

AVVERTENZA

**: normativa della rispettiva Regione attinente alla mate-
a di competenza regionale, cui si riferisce la Nota, è con-
nuta nel «CODICE REGIONALE DELLE FUNZIONI DI IN-
ERESSE LOCALE» *(Note Regionali)*, che costituisce in-
grazione delle presenti NOTE, nelle Regioni dove è
ubblicato.**

egge 31 marzo 1980, n. 126 «Indirizzo alle Regioni in materia
ovvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari»

rt. 1 — come sostituito con l'art. 1 della legge 24 gennaio 1986,
— «A decorrere dal 1° gennaio 1985, i cittadini italiani affetti
orbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sani-
individuata dalle Regioni, hanno diritto al sussidio nella misu-
lire venticinquemila giornaliere e nella misura di lire ventisette-
se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta
eddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi, ai
del terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della
ubblica 29 settembre 1973, n. 601. (2)
l sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemi-
r ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compi-
o del trentunesimo anno di età e a condizione che siano convi-
e non siano titolari di reddito proprio. (2)
L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei fami-
a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da pre-
arsi al Comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte del-
seniano.
n presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo
ma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla for-
one di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della
determinazione di tale reddito non si tiene conto dell'integrazione di cui al secondo comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'art. 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla Regione secondo il disposto del successivo art. 2.

Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le Regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in Regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal Comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I Comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle «provvidenze a favore degli hanseniani» nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi vigenti».

Art. 2 - «L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al Comune di residenza dell'hanseniano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i Comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione». (omissis)

Vedasi la Nota Nr. 80 - Entrata

ISTRUZIONI E RISOLUZIONI MINISTERIALI O UFFICIALI

Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi delle provvidenze a favore degli hanseniani - Legge 24 gennaio 1986, n. 31

Il Ministero delle Finanze, con circolare 3 aprile 1986, n. 10, chiarisce in materia di esenzione dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi delle provvidenze a favore degli hanseniani, di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, che «Anche se non è detto, si deve ritenere che l'esenzione riguardi anche i sussidi integrativi spettanti per i carichi di famiglia».

486 Servizi socio-assistenziali tramite le Unità sanitarie locali

DISPOSIZIONI NORMATIVE

AVVERTENZA

La normativa della rispettiva Regione attinente alla materia di competenza regionale, cui si riferisce la Nota, è contenuta nel «CODICE REGIONALE DELLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE» *(Note Regionali)*, che costituisce integrazione delle presenti NOTE, nelle Regioni dove è pubblicato.

Legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730

Art. 30 - «1) Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti locali e le Regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle Unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le Unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate».

(1) Vedasi il Volume delle Note sul bilancio dei Comuni — Anno 1994 —, 5; v. CD-ROM.
(2) Vedasi la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che dispone la rivalutazione del sus- a favore degli hanseniani e loro familiari.